

**PROVINCIA DI MASSA-CARRARA**

**COMUNE DI MASSA**

**APPROFONDIMENTO NORMATIVO  
AREE TUTELE EX D. LGS. 42/2004**

**ART. 142 COMMA 1, LETT. G) - I TERRITORI COPERTI DA FORESTE E BOSCHI**



**RELAZIONE TECNICA ASSEVERATA**

Giugno 2022

I tecnici

  
Guido FRANCHI  
Dottore Agronomo


## Indice

1. Premessa.....	1
2. Descrizione territoriale .....	1
2.1. Inquadramento generale .....	1
3. Quadro legislativo.....	4
3.1. Inquadramento del rilievo .....	6
4. Conclusioni.....	12

## 1. Premessa

I sottoscritti Franchi Guido, Dottore Agronomo iscritto all'Albo Professionale dell'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Pisa, Lucca e Massa Carrara al n° 191, in qualità di socio professionista di PFM S.r.l. Società Tra Professionisti, con sede in Via Venezia Galleria Aringhieri - 56038 Ponsacco (PI), e Marta Buffoni, Iscritta all'albo dei Dottori Agronomi e Forestali dell'Ordine di Pisa, Lucca e Massa-Carrara al n. 698, con studio in Forte dei Marmi (LU), via P. Mascagni n. 27/a, sono stati incaricati da SAA – Studio Architettura Alderotti di eseguire controlli tecnici al fine di verificare la sussistenza del provvedimento di tutela in merito al vincolo boschivo sull'area sotto esame, oggetto di Variante n. 2 al Regolamento Urbanistico con contestuale piano attuativo relativo all'area ex Vivaio Sensi Garden lungo il viale Roma.

I sopralluoghi hanno avuto luogo in data 09 giugno 2022 con l'intento di rilevare le specie arboree ed erbacee presenti *in loco*, valutarne gli aspetti normativi e operare rilievi fotografici.

## 2. Descrizione territoriale

### 2.1. Inquadramento generale

L'area oggetto di valutazione si identifica come zona produttiva dismessa di un ex vivaio, localizzata nella parte a valle del Comune di Massa (MS) (Figura 1;Figura 2); catastalmente si identifica nel Foglio di mappa n. 114, Particelle n. 575, 576, 577, 794, 896, 899 (Figura 3).

L'area *de quo* è posta in fregio al viale Roma, viabilità di collegamento tra Massa e Marina di Massa; il contesto limitrofo, urbanizzato, si palesa con superfici dedite a orti privati con edilizia intensiva.




Figura 1. Estratto ortofoto. Area in esame evidenziata in rosso




Figura 2. Estratto Carta tecnica Regionale. Area in esame evidenziata in rosso




Figura 3. Estratto catastale 1:2.000. Area in esame evidenziata in rosso

Come evidenziato dal *Piano Strutturale*, la superficie di intervento si inquadra all'interno dell'U.T.O.E. N. 5 – Quercioli – viale Roma, all'interno del *Sistema Territoriale di Pianura*; il *Regolamento Urbanistico* inserisce la zona nel *Tessuto "Edifici ed aree a carattere artigianale/produttivo (artt.38; 42)"* (Figura 4).




Figura 4. Estratto Geoportale Cartografico Comune di Massa - Regolamento Urbanistico

Dall'indagine storica-ortofotografica si evince una trasformazione del tessuto agrario a favore di quello edilizio. Tra il 1965 e il 1978 si rileva la trasformazione dell'area al momento coltiva con introduzione dei fabbricati adibiti ad attività vivaistica come riconoscibile dalla regolare disposizione delle essenze vegetali nella rimanente superficie.



OFC 1965



OFC 1996



OFC 2007



Google 2022

### 3. Quadro legislativo

L'area oggetto di disamina si identifica all'interno dell'ambito di Paesaggio n. 2 "Versilia e costa apuana" del PIT-PPR ed è sottoposta alla tutela del vincolo paesaggistico per il quale si fa riferimento a (Figura 5):

**D. Lgs 42/2004** "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" (in particolare, art. 134 c.1, lett. b e art.142. c. 1, lett. g "I territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227); art. 136 "Immobili ed aree di notevole interesse pubblico" sulla fascia del viale Roma che comprende il filare di *Tilia* spp.;

**Allegato 7B** del PIT-PPR "Ricognizione, delimitazione e rappresentazione delle aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142 del Codice";

**Allegato 8B** del PIT-PPR "Disciplina dei beni paesaggistici (artt. 134 e 157 del Codice)";

**D. Lgs. 227/2001** "Orientamento e modernizzazione del settore forestale" (modificato con DL 9 febbraio 2012 n. 5 "Disposizioni in materia di semplificazione e di sviluppo" Convertito in Legge 4 aprile 2012, n.35);

**L.R.39/2000** "Legge forestale della Toscana" e successive modifiche e integrazioni;

**D.p.g.r. 48/R/2003** "Regolamento Forestale della Toscana".



Figura 5. Area soggetta a vincolo paesaggistico ai sensi dell'artt. 136 e 142 D. lgs 42/2004. Area in esame evidenziata in rosso

L'allegato 8B del PIT-PPR, che disciplina le aree tutelate per legge ai sensi del **D. lgs 42/2004**, nel CAPO III "Aree tutelate per legge", art. 5, afferma che: "Il Piano Paesaggistico comprende la ricognizione delle aree tutelate per legge [...], la loro delimitazione e rappresentazione cartografica in scala 1.10.000 [...]" (comma 1) e che "La rappresentazione cartografica delle aree [...] per la metodologia utilizzata e per la natura stessa dei beni, ha valore meramente ricognitivo, fermo restando la sussistenza dei requisiti indicati all'allegato 7B" (comma 3).

L'allegato 7B del PIT-PPR, che descrive le fasi operative finalizzate all'identificazione delle aree tutelate per legge così come previsto dall'art. 143, comma 1 lett. c del Codice, per quanto attiene all'individuazione del vincolo relativo ai territori coperti da foreste e da boschi (art. 142, c. 1, lett. g

del Codice) fa riferimento alle specifiche dettate dal **D. Lgs. 227/2001**, art. 2, commi 2 e 6, per le quali si rimanda alla normativa regionale per la definizione di bosco. Inoltre, nel paragrafo 8.2 si definiscono: “[...] territori coperti da foreste e boschi ancorché percorsi o danneggiati da fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, così come definiti dall’articolo 3 della legge regionale 39/2004 e s.m.i.”.

L’art. 3, c. 1 della **L.R. 39/2000** precisa che la definizione di bosco è: “Ai fini della presente legge costituisce bosco qualsiasi area, di estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e di larghezza maggiore di 20 metri, misurata al piede delle piante di confine, coperta da vegetazione arborea forestale spontanea o d'origine artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, che abbia una densità non inferiore a cinquecento piante per ettaro oppure tale da determinare, con la proiezione delle chiome sul piano orizzontale, una copertura del suolo pari ad almeno il 20 per cento [...]”. Inoltre, il comma 2 dello stesso articolo specifica il concetto di continuità di un’area boscata: “Sulla determinazione dell’estensione e della larghezza minime non influiscono i confini delle singole proprietà. La continuità della vegetazione forestale non è considerata interrotta dalla presenza di infrastrutture o aree di qualsiasi uso e natura che ricadano all’interno del bosco o che lo attraversino e che abbiano ampiezza inferiore a 2000 metri quadrati e larghezza mediamente inferiore a 20 metri”. Al comma 4 si specifica che: “sono assimilate a bosco le formazioni costituite da vegetazione forestale arbustiva esercitanti una copertura del suolo pari almeno al quaranta per cento, fermo restando il rispetto degli altri requisiti previsti dal presente articolo”.

Infine, il comma 5 dell’art. 2 del **Regolamento Forestale 48/R** definisce il metodo di perimetrazione di un’area boscata: “Ai fini della determinazione del perimetro dei boschi di cui all' articolo 3 , comma 1 della legge forestale si considerano i segmenti di retta che uniscono il piede delle piante di margine, considerate arboree nell'allegato A della legge forestale, che siano poste a distanza inferiore a 20 metri da almeno due piante già determinate come facenti parte della superficie boscata oggetto di rilievo. Non concorrono alla determinazione del perimetro le piante che risultano escluse dai boschi ai sensi dell'articolo 3, comma 5 della legge forestale o che facciano parte di formazioni lineari di larghezza inferiore a 20 metri”.

### 3.1. Inquadramento del rilievo

In relazione al progetto, sono identificate due porzioni sottoposte a vincolo boschivo: la *Zona A*, posta a sud/sud-ovest, e la *zona B*, collocata a nord/nord-est. Si descrive di seguito lo stato dei luoghi delle due zone sopra identificate (Figura 6).



Figura 6. Intersezione area di proprietà e area sottoposta a vincolo ex lege

#### *Zona A*

L'area di pertinenza della proprietà interessa una superficie di circa 1.000 metri quadrati (evidenziata in giallo) su una ricognizione boschiva complessiva di circa 4.500 metri quadri (evidenziata in giallo-verde).



Allo stato attuale, la compagine vegetale si presenta mista erbacea, arbustiva e arborea. La lingua di terreno di competenza progettuale si caratterizza da incolto e da un unico elemento arboreo memoria dei precedenti coltivi (*Olea europaea* L.) (Foto 1); nella parte in fregio al viale Roma (esterna al perimetro e delimitata da recinzione) si rileva la presenza di esemplari arborei quali *Acer* spp., *Ligustrum* spp., *Robinia pseudoacacia* L., *Sambucus* spp.) in numero esiguo (Foto 2); il filare di *Pinus pinea* L. riporta esemplari posti a distanza maggiore di cinque metri l'uno dall'altro con sottobosco caratterizzato da specie arbustive ed erbacee (*Laurus nobilis* L., *Robinia pseudoacacia* L., rovi) (Foto 3). Proseguendo verso sud, sono presenti essenze arboree a delimitare la corte esterna di edificati.




Figura 7. Inquadramento fotografico



Foto 1 - *Olea europaea*




Foto 2 - Stato dell'arte della vegetazione



Foto 3 - Dettaglio Filare di Pini

### Zona B

L'area sottoposta a vincolo ha una superficie di circa 1.800 metri quadrati (evidenziata in giallo-verde) di cui circa 360 risultano essere di pertinenza della proprietà (evidenziati in giallo).



Il comparto vegetale si presenta per lo più erbaceo-arbustivo con due soli elementi arborei (Foto 4Foto 4; nella porzione sottoposta a vincolo boschivo di pertinenza della proprietà, risulta esserci esclusivamente un esemplare arboreo di *Ailanthus altissima* (Mill.) Swingle a distanza maggiore di 20 metri dall'ultimo esemplare presente nella proprietà di confine (Foto 5). Proseguendo oltre la rete perimetrale, si rileva un cortile privato con specie ornamentali sparse e rade sia arboree che arbustive; l'area in fregio alla ferrovia consiste in piante arbustive e arboree non gestite e in fase di rinaturalizzazione.




Figura 8. Inquadramento fotografico



Foto 4 - Ripresa area pertinenziale



Foto 5 - Esempio di *Ailanthus altissima*



Foto 6 - area soggetta a rinaturalizzazione

#### 4. Conclusioni

Sulla base di quanto citato, si è provveduto alla caratterizzazione vegetazionale al fine di determinare l'esistenza o meno della sovrapposizione tra l'intervento in oggetto e il bosco.

A fronte dell'indagine svolta e del quadro normativo vigente, si ritiene che la zona in oggetto non debba essere considerata sottoposta a vincolo: dall'elaborato grafico sopra riportato risulta evidente una ridotta precisione nella definizione dei confini del bosco, come puntualizzato, peraltro, dallo stesso Allegato 8B del PIT-PPR che, riguardo la rappresentazione cartografica di dette aree, precisa: “[...] per la metodologia utilizzata e per la natura stessa dei beni, ha valore meramente ricognitivo, ferma restando la sussistenza dei requisiti indicati all'allegato 7B” (Art. 5 comma 3).

Siamo in presenza di aree vegetate, ma non vi è una continuità boschiva ai sensi dell'art. 3 comma 2 della L.R. 39/2000: le specie forestali sono collocate a distanze tali da non coprire uniformemente una superficie di 2.000 metri quadrati, da non garantire una larghezza dell'area vegetata di 20 metri e dislocate a distanze superiori di 20 metri con interruzioni di incolti e superfici impermeabili.

Altresì abbiamo appurato che la vegetazione arbustiva presente nell'area di indagine non costituisce bosco ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L.R. 39/2000 in quanto siamo in presenza di una superficie inferiore ai 2.000 metri quadri in entrambi i casi in esame, con una larghezza media inferiore a 20 metri ed una copertura, tramite proiezione delle chiome, inferiore al 40 per cento.

Allo stesso modo si rileva che ai sensi dell'art. 2, c. 5 del Regolamento Forestale 48/R, ai fini della determinazione del perimetro, nessuna delle specie in oggetto della presente relazione rientra nei limiti definiti: “[...] si considerano i segmenti di retta che uniscono il piede delle piante di margine [...] che siano poste a distanza inferiore a 20 metri da almeno due piante già determinate come facenti parte della superficie boscata oggetto di rilievo non concorrono alla determinazione del perimetro le piante [...] che facciano parte di formazioni lineari di larghezza inferiore a 20 metri”.

Alla luce di ciò si ritiene che l'area analizzata complessivamente e, pertanto, anche l'area oggetto di intervento, possano essere considerate aree non boscate ai sensi della normativa regionale vigente.